

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Consiglio Centrale di Rappresentanza

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – Tel 06/44222631 – Fax 06/44222633

RESOCONTO DEL 21.07.2010 SULLA MANOVRA FINANZIARIA D.L. 78/2010

IN DATA 15 LUGLIO U.S. IL SENATO DELLA REPUBBLICA HA APPROVATO - CON VOTO DI FIDUCIA – IL MAXI EMENDAMENTO INERENTE LA MANOVRA FINANZIARIA, D.L. 31 MAGGIO 2010 N. 78 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA’ ECONOMICA”. CONSEGUENTEMENTE IL PROVVEDIMENTO E’ STATO INVIATO ALLA CAMERA PER IL PROSIEGUO DELL’ITER PARLAMENTARE.

LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE CON IL MAXI EMENDAMENTO SONO LE SEGUENTI:

L’ARTICOLO 6 COMMA 8

CHE SUBORDINAVA LO SVOLGIMENTO DI FESTE O EVENTI CELEBRATIVI ALLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E STABILIVA CHE LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ERA DA INTENDERSI A TITOLO PERSONALE, PRECLUDENDO LORO LA POSSIBILITA’ DI PERCEPIRE INDENNITA’ DI QUALSIASI GENERE, COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E FRUIRE DI RIPOSI COMPENSATIVI, E’ STATO RIFORMULATO. NELLA NUOVA VERSIONE SONO STATE ESCLUSE DALL’APPLICAZIONE TOTALE DEL COMMA 8 LE FESTE NAZIONALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E QUELLE ISTITUZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA. QUELLE NON RIENTRANTI NELLA CITATA CASISTICA DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATE DAL MINISTRO COMPETENTE ED IL PERSONALE CHE VI PARTECIPERA’ POTRA’ USUFRUIRE SOLO DEL RIPOSO COMPENSATIVO.

L’ARTICOLO 6 COMMA 12

CHE PRECLUDEVA LA CORRESPONSIONE DELLA DIARIA PREVISTA PER LE MISSIONI INTERNAZIONALI E’ STATO MODIFICATO. LA NUOVA VERSIONE PREVEDE IL PAGAMENTO DELLA CITATA INDENNITÀ PER TUTTE LE MISSIONI INTERNAZIONALI EFFETTUATE DAL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA ED AI VIGILI DEL FUOCO.

DOPO L’ARTICOLO 8 COMMA 11

E’ STATO INSERITO IL COMMA 11 BIS CHE AL FINE DI TENERE CONTO DELLA SPECIFICITA’ DEL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA E DEI VIGILI DEL FUOCO, HA ISTITUITO UN FONDO CON UNA DOTAZIONE DI BILANCIO DI 80 MILIONI DI EURO ANNUI, PER GLI ANNI 2011 E 2012. LE SOMME SARANNO DESTINATE A MISURE PEREQUATIVE PER IL PERSONALE INTERESSATO AI TAGLI DI CUI ALL’ART. 9 COMMA 21 (BLOCCO PER GLI ANNI 2011-2012-2013 DEGLI ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI, DELLE PROGRESSIONI AUTOMATICHE DEGLI STIPENDI – CLASSI E SCATTI – ED INQUADRAMENTO AI SOLI FINI GIURIDICI, PER LE PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE NON CONTRATTUALIZZATO. VALIDITA’ AI SOLI FINI GIURIDICI DELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA COMUNQUE DENOMINATE E DEI PASSAGGI TRA LE AREE DEL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO.

I COCER E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RITENGONO LA NORMA DESCRITTA, SEPPUR APPREZZABILE, NON SUFFICIENTEMENTE CHIARA A DELINEARE CON PRECISIONE LE PROSPETTATE FINALITA' PEREQUATIVE. INOLTRE LE RISORSE STANZIATE POTREBBERO RISULTARE INSUFFICIENTI A COPRIRE LE EFFETTIVI ESIGENZE E SICURAMENTE NON VI E' COPERTURA PER L'ANNO 2013.

L'ARTICOLO 9, COMMA 1

CHE DISPONEVA IL CONGELAMENTO PER GLI ANNI 2011-2012-2013 DEL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI, ANCHE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE, AL TRATTAMENTO PERCEPITO NEL 2010, FATTA SALVA LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE E' STATO MODIFICATO. IL COMMA 1 PREVEDE CHE LE PAROLE "TRATTAMENTO IN GODIMENTO NELL'ANNO 2010 SIANO SOSTITUITE DA "ORDINARIAMENTE SPETTANTE PER L'ANNO 2010, AL NETTO DEGLI EFFETTI DERIVANTI DA EVENTI STRAORDINARI DELLA DINAMICA RETRIBUTIVA , IVI INCLUSE LE VARIAZIONI DIPENDENTI DA EVENTUALI ARRETRATI, CONSEGUIMENTO DI FUNZIONI DIVERSE IN CORSO D'ANNO, FERMO IN OGNI CASO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 21 TERZO E QUARTO PERIODO PER LE PROGRESSIONI DI CARRIERA COMUNQUE DENOMINATE, MATERNITA', MALATTIA, MISSIONI SVOLTE ALL'ESTERO, EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO.

NON E' STATO INVECE RECEPITO IL SUB EMENDAMENTO FIRMATO DAI MINISTRI MARONI E LA RUSSA CHE MIRAVA A CHIARIRE DEFINITIVAMENTE LA POSIZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO. IL SUB EMENDAMENTO PREVEDEVA DI AGGIUNGERE ALL'EMENDAMENTO RECEPITO QUANTO SEGUE: "E, PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA E DEI VIGILI DEL FUOCO, QUANTO PREVISTO IN CASO DI ATTRIBUZIONE DI COMPENSI ACCESSORI CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, DI CORRESPONSIONE DI ASSEGNI PERCEPITI PER L'ASSOLVIMENTO DELLE SPECIFICHE FUNZIONI SENZA DEMERITO, DI PROMOZIONE O DI MODIFICA DELLA POSIZIONE D'IMPIEGO".

DOPO IL COMMA 2 E' INSERITO IL COMMA 2 BIS

CHE CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2011 E SINO AL 31 DICEMBRE 2013 STABILISCE CHE L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISORSE DESTINATE ANNUALMENTE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE, ANCHE DI LIVELLO DIRIGENZIALE, DI CIASCUNA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON PUO' SUPERARE IL CORRISPONDENTE IMPORTO DELL'ANNO 2010 ED E' AUTOMATICAMENTE RIDOTTO IN MISURA PROPORZIONALE ALLA RIDUZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO.

QUESTA MODIFICA DOVREBBE SALVAGUARDARE LE DINAMICHE RETRIBUTIVE ACCESSORIE DEL SINGOLO DIPENDENTE, CHE CON LA PRECEDENTE VERSIONE SI VEDEVA IRRAGIONEVOLMENTE PRECLUSA LA POSSIBILITA' DI PERCEPIRE INDENNITA' ACCESSORIE PREVISTE DA SPECIFICHE NORME DI LEGGE MA, DI CONTRO, IMPONE ALLE AMMINISTRAZIONI DI NON POTER SUPERARE LE SOMME EROGATE NEL 2010 PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPLESSIVO.

AL RIGUARDO, IN FASE DI APPROVAZIONE DEL MAXI EMENDAMENTO, IL PRESIDENTE DEL GRUPPO PDL AL SENATO, SEN. MAURIZIO GASPARRI, HA DICHIARATO: "OMISSIS PER QUANTO RIGUARDA LA SICUREZZA CI TENGO A SOTTOLINEARE CON PAROLE PRECISE CHE OLTRE ALLO STANZIAMENTO DI 80

MILIONI DI EURO, SIA PER IL 2010 SIA PER IL 2011, CHE SERVIRA' PER TUTELARE LA SPECIFICITA' DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA, SPECIFICITA' CHE NOI ABBIAMO VOLUTO INTRODURRE NEL COLLEGATO LAVORO. IN QUESTA MANOVRA SI TUTELANO I COMPENSI ACCESSORI. VOGLIO DIRLO CON CHIAREZZA A CHI CI ASCOLTA ANCHE FUORI DA QUI. PER IL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA SONO ESCLUSE DAL TETTO LE INDENNITA' OPERATIVE DELLE FORZE ARMATE E QUELLA PENSIONABILE DELLE FORZE DI POLIZIA, L'ASSEGNO FUNZIONALE, L'OMOGENEIZZAZIONE STIPENDIALE, GLI INCREMENTI STIPENDIALI PARAMETRALI NON CONNESSI A PROMOZIONI LE INDENNITA' PER I TRASFERIMENTI, MISSIONI E PRESENZA QUALIFICATA IN SERVIZIO. TUTTO QUESTO E' NEGLI EMENDAMENTI CHE ABBIAMO DISCUSO ED APPROVATO A TUTELA DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI CHE SAPPIAMO ESSERE TANTO IMPORTANTI".

ANALOGAMENTE SI E' ESPRESSO, IN DATA 16 LUGLIO U.S. MEDIANTE UN'AGENZIA DI STAMPA, IL SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA GUIDO CROSETTO.

E' STATO INSERITO ALL'ART. 12 IL COMMA 12 QUATER

CHE PREVEDE LA POSSIBILITA', A PARTIRE DAL 2015, DI ESTENDERE CON DECRETO DIRETTORIALE, AL PARI DI QUANTO AVVERRA' PER ALTRE CATEGORIE, L'ETA' PENSIONABILE DEL PERSONALE DEL COMPARTO. IL DECRETO DOVRA' ESSERE EMESSE TENENDO IN CONSIDERAZIONE L'AUMENTO DELLA SPERANZA DI VITA DELLA POPOLAZIONE CHE VERRA' STIMATA DALL'ISTAT. AL RIGUARDO, RESTA COMUNQUE DA COMPRENDERE COMPIUTAMENTE SE LA VOLONTA' DEL LEGISLATORE SIA QUELLA DI RIVEDERE I REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE PENSIONI DI VECCHIAIA, DI ANZIANITA' O DI ENTRAMBE.

E' RIMASTA INVARIATA LA PORTATA DEI SEGUENTI ARTICOLI:

9 COMMA 2

CHE PREVEDE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2011 E SINO AL 31 DICEMBRE 2013 LA RIDUZIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI COMPLESSIVI, ANCHE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE, DEL 5% PER LA PARTE ECCEDENTE I 90.000 EURO E FINO A 150.000 EURO E DEL 10% PER LA PARTE ECCEDENTE I 150.000 EURO;

9, COMMA 4

CHE PREVEDE IL TETTO MASSIMO DEL 3,2% PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI PER IL BIENNIO 2008-2009. IL LIMITE NON SI APPLICA AL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA ED AI VIGILI DEL FUOCO. QUESTO PERMETTERA' DI POTER RINNOVARE IL CITATO CONTRATTO – ENTRO IL 31.12.2010 - UTILIZZANDO TUTTE LE RISORSE A SUO TEMPO STANZIATE;

9 COMMA 17

CHE BLOCCA IL RINNOVO CONTRATTUALE PER IL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO, PER IL TRIENNIO 2010-2012, FATTA SALVA L'EROGAZIONE DELLA VACANZA CONTRATTUALE;

9 COMMA 21

CHE BLOCCA PER GLI ANNI 2011-2012-2013, SENZA POSSIBILITA' DI RECUPERO, I MECCANISMI AUTOMATICI DI ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE NON CONTRATTUALIZZATO (CLASSI E SCATTI);

9 COMMA 30

CHE RIDETERMINA AL 1° GENNAIO 2011 LA DATA UTILE PER L'AVVIO DEGLI EFFETTI NORMATIVI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 155, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 24.12.2003, N. 350 (RIORDINO DELLE CARRIERE). LA NORMA RECUPERA NEL BILANCIO DELLO STATO LO STANZIAMENTO DEI 770 MILIONI DI EURO - NON STRUTTURALI - PREVISTI PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE, ED IN PRATICA, RINVIA NUOVAMENTE L'AVVIO DI UN IPOTETICO RIORDINO.

9 COMMA 35

PREVEDE CHE NELL'INDIVIDUARE IL CONTINGENTE DI PERSONALE CHE HA DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL'INDENNITA' DI COMANDO DI CUI ALL'ART. 52 DPR 164/2002 BISOGNA TENER CONTO DELLE RISORSE APPOSITAMENTE STANZIATE.

IN ALTRE PAROLE ACCADRA' CHE I POTENZIALI SETTEMILA PERCETTORI APPARTENENTI AL CORPO, A SUO TEMPO GIA' INDIVIDUATI DAL COMANDO GENERALE, NON PERCEPIRANNO PIU' L'INDENNITA' DI COMANDO. DOVRA' ESSERE, INFATTI, RIELABORATO UN NUOVO ELENCO DEI BENEFICIARI IN RELAZIONE ALLE SOMME STANZIATE CHE OVVIAMENTE SONO NOTEVOLEMTE INFERIORI A QUELLE ORIGINARIAMENTE PREVISTE.

12 COMMA 7

CHE PREVEDE LA RATEIZZAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA PER GLI IMPORTI LORDI SUPERIORI A 90.000 EURO E' RIMASTO INVARIATO E SI APPLICA ANCHE AL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA;

12 COMMA 10

STABILISCE CHE CON EFFETTO SULLE ANZIANITA' CONTRIBUTIVE MATURATE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2011, IL CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO SI EFFETTUA SECONDO LE REGOLE DELL'ART. 2120 DEL CODICE CIVILE, CON APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA DEL 6,91%.

CIO' DETERMINERA' UN'EROGAZIONE MENO VANTAGGIOSA DELLA LIQUIDAZIONE MA CONTINUERA' AD ESSERE PRECLUSA LA POSSIBILITA' DI CHIEDERE L'ANTICIPO DEL TFS, COSI' COME PREVISTO PER IL TFR PER I DIPENDENTI PRIVATI.

LE PENALIZZAZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE DI CUI ALL'ART. 12 COMMA 2 LETTERA "A" DEL D.L. 78/2010 (ACCESSO AL PENSIONAMENTO TRASCORSI DODICI MESI DALLA DATA DI MATURAZIONE DEI PREVISTI REQUISITI) NON SI APPLICANO AL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA .

TALE ORIENTAMENTO E' STATO CONFERMATO ANCHE DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CHE CON NOTA DIVULGATIVA 7627/2010 DATATA 11.06.2010 SOSTIENE:

"SI EVIDENZIA CHE IL LEGISLATORE NELL'INDIVIDUARE I DESTINATARI DEL NUOVO REGIME DI DECORRENZE HA ESPRESSAMENTE RICHIAMATO PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA IL REQUISITO ANAGRAFICO DEI 65 ANNI PER GLI UOMINI E QUELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 22 - TER, COMMA 1, DELLA LEGGE 102/2009 PER

LE DONNE MENTRE PER I PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' HA RINVIATO ALL'ARTICOLO 1 COMMA 6 , DELLA LEGGE N. 243/2004".

LA CITATA LEGGE, COSI' COME DA TEMPO SPECIFICATO DALL'INPDAP CON CIRCOLARE NR. 7 DEL 13.05.2008 ALL'ART. 8 COMMA 1 E 10 SANCISCE ESPRESSAMENTE CHE" NEI CONFRONTI DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE E DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO NONCHE' DEI RISPETTIVI DIRIGENTI, IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE CONTINUA AD ESSERE DISCIPLINATO DALLA NORMATIVA SPECIALE VIGENTE E, DI CONSEGUENZA, NON TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE IN ESAME.

IN BUONA SOSTANZA IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI ANZIANITA' DI DETTO PERSONALE CONTINUA AD ESSERE DISCIPLINATO DAL DLGS N. 165/97, PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI PER IL DIRITTO, E DALLA LEGGE N. 335/95 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 449/97, PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO.

FERMO RESTANDO L'APPREZZAMENTO PER LE MODIFICHE CHE IL GOVERNO HA APPORTATO ALL'IMPIANTO ORIGINARIO A SEGUITO DELLE FORTI PROTESTE ATTUATE E LE INIZIATIVE INTRAPESE, PERMANE IL GIUDIZIO FORTEMENTE CRITICO SULLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL SUO IMPATTO FORTEMENTE SPERAQUATIVO SUL PERSONALE DEL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA E PER LA SCARSA TUTELA DEL PRINCIPIO DI SPECIFICITA' D'IMPIEGO.

IN PARTICOLARE PERMANGONO FORTI DUBBI INTERPRETATIVI SULL'EFFETTIVA PORTATA DI ALCUNE NORME ANCHE DOPO L'APPROVAZIONE DEL MAXI EMENDAMENTO E DELLE DICHIARAZIONI CHE L'HANNO PRECEDUTA E SEGUITA. PER QUESTE RAGIONI, SI E' RITENUTO OPPORTUNO CONDIVIDERE LE ULTERIORI INIZIATIVE PROMOSSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DA TALUNI COCER, TRA CUI LA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA SVOLTASI IN DATA ODIERNA, E LA RICHIESTA DI UN INCONTRO CON IL GOVERNO PER AVERE UN CHIARIMENTO DEFINITIVO IN ORDINE ALL'EFFETTIVA INTERPRETAZIONE DA DARE ALLE DISPOSIZIONI CONTROVERSE.

ROMA, 21 LUGLIO 2010.

IL COCER DELLA GUARDIA DI FINANZA